

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Città Metropolitana di Napoli)

~~COPIA/ORIGINALE~~ **DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**
ADOTTATA CON I POTERI DI CUI ALL'ART. 48 DEL D. LGS. N. 267/2000

N. 13

Categoria I Classe VIII

OGGETTO: Rettifica deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 del 30/01/2020, adottata con i poteri della Giunta comunale, avente ad oggetto: «Utilizzazione dell'istituto previsto dall'art. 14 del C.C.N.L. Enti Locali del 22.01.2004: distacco personale a tempo parziale dal Comune di Carinaro».

L'anno **2020** il giorno **5** del mese di **febbraio** alle ore **12,30** nel Comune suddetto e nella casa Comunale.

Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 2 del 01/02/2020, il Consiglio comunale di Grumo Nevano è stato sciolto e la dott.ssa **Anna Manganelli**, Vice Prefetto, è stata nominata Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente;

il Commissario straordinario, dott.ssa **ANNA MANGANELLI**, con l'assistenza del Segretario comunale dott. **VITTORIO FERRANTE**:

vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

acquisiti sulla stessa i prescritti pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché il parere di conformità reso dal Segretario comunale su disposizione del Commissario stesso;

ritenutala meritevole di approvazione;

con i poteri della Giunta comunale di cui all'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

AI SENSI DELL'ART. 48 DEL D. LGS. N. 267/2000

Proponente: Responsabile Settore AA.GG. dott. Vittorio Ferrante

Rettifica deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 del 30/01/2020, adottata con i poteri della Giunta comunale, avente ad oggetto: «Utilizzazione dell'istituto previsto dall'art. 14 del C.C.N.L. Enti Locali del 22.01.2004: distacco personale a tempo parziale dal Comune di Carinaro».

Premesso che con precedente deliberazione commissariale n. 10 del 30/01/2020 è stato deciso di:

- 1) utilizzare attraverso l'istituto di cui all'art. 14, comma 1, del CCNL EE.LL. 22/01/2004 il dott. Salvatore Fattore, dipendente del Comune di Carinaro, cat. D1, responsabile del servizio Finanziario di quell'Ente, per n. 6 ore settimanali presso questo Comune per lo svolgimento di compiti istituzionali;
- 2) approvare apposito schema di convenzione, allegato al suddetto atto formandone parte integrante e sostanziale, che regola i rapporti tra il Comune di Carinaro e questo Ente per l'utilizzazione del predetto dipendente ed in particolare regola il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti necessari per regolare il corretto utilizzo del personale interessato, dove, in particolare, al secondo comma della premessa è precisato che «che il Comune di Grumo Nevano ha richiesto, ai sensi della disposizione di cui sopra con nota prot. 414 del 14 gennaio 2020, di poter utilizzare per una parte del tempo lavorativo contrattualmente previsto, il Dr. Salvatore Fattore, in atto dipendente del Comune di Carinaro con rapporto di lavoro a tempo parziale, per 30 ore settimanali, inquadrato in categoria D, posizione economica D1, con profilo professionale Funzionario Area Ragioneria e Tributi - Titolare di posizione organizzativa nell'ambito del Servizio Finanziario, al quale poter assegnare le medesime competenze»; all'articolo 3 viene, altresì, precisato che «Per tutta la durata della convenzione il Dr. Salvatore Fattore presterà servizio presso il Comune di Carinaro (CE) per 24 ore settimanali (pari a 24/30 dell'orario di lavoro), mentre per le restanti 6 ore settimanali (pari a 6/30 dell'orario di lavoro) presterà servizio presso il Comune di Grumo Nevano.» mentre all'articolo 6 della stessa è indicato «I rapporti finanziari tra gli enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri con riferimento alle diverse mansioni e responsabilità attribuite da ciascuna amministrazione. Gli oneri verranno ripartiti in ragione di 24/30mi per il Comune di Carinaro e di 6/30mi per il Comune di Grumo Nevano ecc.»;
- 3) precisare che il Responsabile del servizio Personale dell'Ente provvederà alla sottoscrizione della suddetta convenzione;
- 4) dare atto che per gli emolumenti da corrispondere a favore del dott. Salvatore Fattore si provvederà a mezzo prelievo delle relative somme dal cap. 46 per lo stipendio e dal ca. 47 per gli oneri previdenziali ed assistenziali del PEG 2020 in corso di formazione;
- 5) trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Carinaro per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;

Informato dal diretto interessato che il suo rapporto con il Comune di Carinaro non è, come erroneamente indicato nel suddetto schema di convenzione, di 30 ore settimanali su 36, bensì a tempo pieno per 36 ore settimanali e, quindi, occorre rettificare la suddetta convenzione nelle parti, come sopra indicate dell'art. 3 e dell'art. 6, riportanti una indicazione erronea;

Tutto quanto sopra premesso:

PROPONE

Per i motivi tutti di cui in premessa di rettificare la propria precedente deliberazione n. 10 del 30/01/2020, adottata con i poteri della Giunta comunale, avente ad oggetto: «Utilizzazione dell'istituto previsto dall'art. 14 del C.C.N.L. Enti Locali del 22.01.2004: distacco personale a

tempo parziale dal Comune di Carinaro», nel senso di modificare lo schema di convenzione ad esso allegata come segue:

alla premessa, secondo comma, rettificare il primo periodo come segue:

«che il Comune di Grumo Nevano ha richiesto, ai sensi della disposizione di cui sopra con nota prot. 414 del 14 gennaio 2020, di poter utilizzare per una parte del tempo lavorativo contrattualmente previsto, il Dr. Salvatore Fattore, in atto dipendente del Comune di Carinaro con rapporto di lavoro a tempo pieno, per 36 ore settimanali, inquadrato in categoria D, posizione economica D1, con profilo professionale Funzionario Area Ragioneria e Tributi - Titolare di posizione organizzativa nell'ambito del Servizio Finanziario, al quale poter assegnare le medesime competenze»;

all'art. 3, rettificare il primo periodo come segue:

«Per tutta la durata della convenzione il Dr. Salvatore Fattore presterà servizio presso il Comune di Carinaro (CE) per 30 ore settimanali (pari a 30/36 dell'orario di lavoro), mentre per le restanti 6 ore settimanali (pari a 6/36 dell'orario di lavoro) presterà servizio presso il Comune di Grumo Nevano.»;

all'art. 6, rettificare il primo periodo come segue:

«I rapporti finanziari tra gli enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri con riferimento alle diverse mansioni e responsabilità attribuite da ciascuna amministrazione. Gli oneri verranno ripartiti in ragione di 30/36mi per il Comune di Carinaro e di 6/36mi per il Comune di Grumo Nevano ecc.»

Di approvare nuovamente lo schema di convenzione, così come modificato, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

Di confermare in ogni altra sua parte il dispositivo della deliberazione commissariale n. 10 del 30/01/2020, adottata con i poteri della Giunta comunale, avente ad oggetto: «Utilizzazione dell'istituto previsto dall'art. 14 del C.C.N.L. Enti Locali del 22.01.2004: distacco personale a tempo parziale dal Comune di Carinaro».

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì, 05/02/2020

Il Responsabile del Settore Affari Generali

dott. Vittorio Ferrante

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì, 05/02/2020

Il Responsabile del Settore Finanziario

dott. Salvatore Centano

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità della presente proposta di deliberazione alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

Addì, 05/02/2020

Il Segretario Generale

dott. Vittorio Ferrante

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARINARO (CE) ED IL COMUNE DI GRUMO NEVANO (NA) PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004

PREMESSO

che l'art. 14, primo comma, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 prevede che: «Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.»;

che il Comune di Grumo Nevano ha richiesto, ai sensi della disposizione di cui sopra con nota prot. 414 del 14 gennaio 2020, di poter utilizzare per una parte del tempo lavorativo contrattualmente previsto, il Dr. Salvatore Fattore, in atto dipendente del Comune di Carinaro con rapporto di lavoro a tempo pieno, per 36 ore settimanali, inquadrato in categoria D, posizione economica D1, con profilo professionale Funzionario Area Ragioneria e Tributi - Titolare di posizione organizzativa nell'ambito del Servizio Finanziario, al quale poter assegnare le medesime competenze;

che il Comune di Carinaro ha prestato assenso all'utilizzo richiesto;

che il dipendente interessato ha prestato assenso all'utilizzo di che trattasi;

che la soluzione prospettata risulta compatibile con le esigenze del Comune di Carinaro, in quanto il servizio presso il Comune di Grumo Nevano avverrà nel rispetto della normativa vigente anche in materia di orario di lavoro;

che la sottoscrizione della presente convenzione viene effettuata nel rispetto del principio generale di riduzione ed ottimizzazione della spesa del personale a carico della finanza pubblica;

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Oggetto e finalità.

La presente convenzione disciplina l'utilizzo temporaneo del Dr. Salvatore Fattore, dipendente a tempo indeterminato presso il Comune di Carinaro (CE) inquadrato nel profilo professionale di Funzionario Area Ragioneria in categoria D, posizione economica D1, da parte del Comune di Grumo Nevano, ai sensi dell'art. 14 del CCNL Comparto Regioni Enti Locali, sottoscritto il 22.01.2004. Tale utilizzo è finalizzato allo svolgimento da parte del Comune di Grumo Nevano delle proprie attività istituzionali secondo le modalità organizzative in essere. Il dipendente farà capo e riferimento, per le funzioni svolte e le responsabilità acquisite, singolarmente a ciascuna delle due Amministrazioni.

Art. 3 Tempo di lavoro in assegnazione.

Per tutta la durata della convenzione il Dr. Salvatore Fattore presterà servizio presso il Comune di Carinaro (CE) per 30 ore settimanali (pari a 30/36 dell'orario di lavoro), mentre per le restanti 6 ore settimanali (pari a 6/36 dell'orario di lavoro) presterà servizio presso il Comune di Grumo Nevano. Le Amministrazioni di

Carinaro e Grumo Nevano, in relazione ai rispettivi regolamenti ed assetti organizzativi, determineranno in maniera autonoma le funzioni da attribuirsi al dipendente. Sarà compito delle due Amministrazioni determinare le concrete modalità di svolgimento delle funzioni (giornate di presenza del dipendente nei rispettivi Comuni, orario di lavoro ed ogni altra decisione di carattere gestionale e strumentale ritenuta necessaria per il buon esito della convenzione). Il dipendente dovrà assicurare la propria presenza ordinaria presso gli uffici dei singoli Comuni in conformità alle modalità che verranno all'uopo condivise; in caso di concomitanza di impegni si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli enti interessati, anche al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività finanziarie, contabili e tributarie dei singoli Comuni.

Art. 4 Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data del 1° febbraio 2020 e fino al 30 giugno 2020 e cesserà automaticamente alla scadenza del termine fissato, senza l'obbligo di preavviso, salvo non ne sia disposta la proroga. Entrambi gli Enti possono recedere in via anticipata dalla presente convenzione, con un preavviso di 15 giorni, mediante comunicazione scritta.

Art. 5 Gestione giuridica e rilevazione delle presenze

Per l'intera durata dell'utilizzo a tempo parziale presso il Comune di Grumo Nevano: - la gestione giuridica del dipendente resta assegnata al Comune di Carinaro che risulta l'unico datore di lavoro del dipendente;

- la gestione complessiva delle presenze del dipendente interessato continuerà a far capo al Comune di Carinaro. Le ferie ed i permessi saranno autorizzati dal Comune di Carinaro che acquisirà preventivamente la richiesta relativa a ferie e permessi, maturati ed autorizzati dal Comune di Carinaro, relativamente al giorno di servizio prestato presso quest'ultimo. Le parti si impegnano a garantire tempestivamente le informazioni di reciproco interesse relative alla gestione del rapporto che si intende istituire con la presente convenzione.

Art. 6 Oneri della convenzione

I rapporti finanziari tra gli enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri con riferimento alle diverse mansioni e responsabilità attribuite da ciascuna amministrazione. Gli oneri verranno ripartiti in ragione di 30/36mi per il Comune di Carinaro e di 6/36mi per il Comune di Grumo Nevano e, fatta eccezione per le spese derivanti da indennità di risultato che verranno imputate interamente ai singoli Comuni che ne hanno disposto l'attribuzione, stante la correlazione di detti emolumenti a responsabilità ed obiettivi gestionali specifici. Per tutta la durata della convenzione la titolarità degli atti inerenti la gestione economica del rapporto di lavoro restano in capo al Comune di Carinaro. Il Comune di Grumo Nevano si impegna a rimborsare al Comune di Carinaro il trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto dal CCNL in godimento al Dott. Salvatore Fattore oltre agli oneri riflessi ed IRAP relativi al periodo di validità della presente convenzione ed in proporzione all'effettiva assegnazione del dipendente. La rendicontazione delle somme dovute sarà comunicata con cadenza trimestrale dal Comune di Carinaro ed il Comune di Grumo Nevano provvederà al rimborso delle somme dovute entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione. Al dipendente spettano, altresì, i rimborsi per le spese di trasferta Carinaro/Grumo Nevano e ritorno; detti oneri saranno ad intero carico del Comune di Grumo Nevano e verranno quantificati in base alla tariffa del prezzo della benzina verde rilevato all'inizio di ciascun trimestre solare. Il rimborso al dipendente ha luogo con cadenza mensile in funzione degli accessi al Comune di Grumo Nevano complessivamente rilevati. Eventuali somme dovute al dipendente per incentivi, compensi o altri emolumenti stabiliti nella convenzione anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 del CCNL 2016 -2018 o da norme particolari, saranno a carico del Comune presso il quale la prestazione oggetto di remunerazione è stata resa.

Art. 7 Controversie

Ogni controversia tra i Comuni di Carinaro e Grumo Nevano, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della stessa, viene rimessa ai delle rispettive amministrazioni, se ritenuto necessario dagli stessi, fatti salvi gli atti dovuti a tutela dei due Enti.

Art. 8 Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese, di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, ove richiesto, degli atti necessari da parte degli organi competenti dei rispettivi Comuni. Si fa rinvio, inoltre, alla normativa vigente.

Art. 9 Disposizioni finali

La presente convenzione viene redatta in esenzione da imposta di bollo (Allegato "B" al D.P.R. 642/1972 – Articolo 16 "Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati") e sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso. L'eventuale spesa di registrazione sarà a carico della parte interessata alla registrazione stessa.

Per il Comune di Carinaro

Per il Comune di Grumo Nevano

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to dott.ssa Anna Manganelli

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante

PER COPIA CONFORME: 05/02/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Vittorio Ferrante

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 05/02/2020

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/02/2020

[] non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante